II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1980

relativa alla sostituzione dell'ECU all'unità di conto europea per esprimere gli importi dei contributi finanziari a titolo della seconda convenzione ACP-CEE e delle convenzioni precedenti

(80/1184/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità, firmato a Bruxelles il 20 novembre 1979, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la raccomandazione della Commissione,

vista la relazione del comitato monetario,

considerando che, ai sensi della decisione 75/250/CEE [1], l'unità di conto da utilizzare per esprimere gli importi degli aiuti di cui all'articolo 42 della convenzione ACP-CEE di Lomé, firmata il 28 febbraio 1975, è un'unità di conto europea (UCE) definita come la somma di importi delle monete degli Stati membri della Comunità ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3180/78 [2] ha definito una nuova unità di conto denominata « ECU » ;

considerando che gli importi di cui all'articolo 95 della seconda convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 31 ottobre 1979, per coprire il complesso dei mezzi finanziari messi a disposizione degli Stati ACP dalla Comunità sono espressi in UCE ; che, secondo una dichiarazione della Comunità allegata all'atto finale di detta convenzione, l'UCE può essere sostituita con l'ECU quale definita dal regolamento (CEE) n. 3180/78 ;

considerando che conviene procedere all'unificazione delle unità di conto utilizzate dalla Comunità e che è pertanto opportuno sostituire l'ECU all'UCE ;

considerando che la composizione dell'ECU può essere modificata ulteriormente nell'ambito del sistema monetario europeo,

DECIDE :

Articolo 1

Gli importi dei contributi finanziari di cui all'articolo 95 della seconda convenzione ACP-CEE sono espressi in ECU. L'ECU è composta di una somma di importi delle monete degli Stati membri, precisata dal regolamento (CEE) n. 3180/78 [3].

[1] GU n. L 104 del 24. 4. 1975, pag. 35.
[2] GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1.

[3] All'entrata in vigore della presente decisione, detti importi sono i seguenti :

Marco tedesco :	0,828
Lira sterlina :	0,0885
Franco francese :	1,15
Lira italiana :	109
Fiorino olandese :	0,286
Franco belga :	3,66
Franco lussemburghese :	0,14
Corona danese :	0,217
Sterlina irlandese :	0,00759

L'ECU è applicabile anche alle operazioni impegnate o da impegnare a titolo delle convenzioni precedenti.

Qualsiasi modifica della composizione dell'ECU, decisa in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3180/78, è automaticamente applicabile alla presente disposizione.

Articolo 2

Il valore dell'ECU in una qualsiasi moneta è uguale alla somma dei controvalori, in questa moneta, degli importi delle monete che costituiscono l'ECU. Esso è determinato dalla Commissione in base ai corsi quotidianamente rilevati sui mercati dei cambi.

I tassi giornalieri di conversione nelle varie monete nazionali sono disponibili ogni giorno ; essi formano oggetto di una pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 3

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1981.

La decisione 75/250/CEE è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 1981.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. NEY